

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “**INFORMAZIONI ESSENZIALI**”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “**TUF**”) E 130 **E 131** DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “**REGOLAMENTO EMITTENTI**”)

Ai sensi degli articoli 122 del TUF, e-130 **e 131** del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

*Le Informazioni Essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 3 maggio 2022. Di seguito, in **grassetto sottolineato**, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in data 3 maggio 2022.*

Premessa

In data 28 aprile 2022 (la “**Data di Sottoscrizione**”), da una parte, Itaca Equity Holding S.p.A. (“**IEH**”) e, dall’altra parte, nella loro qualità di azionisti di controllo di Landi Renzo S.p.A. (“**Landi Renzo**” o la “**Società**”), Girefin S.p.A (“**Girefin**”) e Gireimm S.r.l. (“**Gireimm**” e, unitamente a Girefin, i “**Soci Landi**”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“**Accordo di Investimento**”) che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un’operazione di investimento indiretto di minoranza di IEH nella Società (l’“**Operazione**”), da realizzarsi attraverso una società di nuova costituzione (“**NewCo**”), volto a supportare un piano di investimenti da parte di Landi Renzo nel mercato dei sistemi e componenti per veicoli a gpl, metano, biogas e idrogeno. L’Accordo di Investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi previste – delle seguenti attività:

- (i) la costituzione di NewCo da parte di Girefin e Gireimm nella forma di società per azioni, con azioni prive di valore nominale, e capitale sociale pari a Euro 50.000,00;
- (ii) il conferimento in natura (il “**Conferimento in Natura**”), da parte di Girefin e Gireimm, della totalità delle azioni dalle stesse detenute nel capitale sociale di Landi Renzo, e dunque, rispettivamente, delle n. 61.495.130 azioni Landi Renzo, pari al 54,662% del capitale sociale, corrispondenti ad attuali n. 122.990.260 diritti di voto pari al 68,709% dei diritti di voto (la “**Partecipazione Girefin**”) e delle n. 5.000.000 azioni Landi Renzo, pari al 4,444% del capitale sociale corrispondenti ad attuali n. 10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei diritti di voto (la “**Partecipazione Gireimm**”);
- (iii) la sottoscrizione in denaro, da parte di IEH, di un aumento di capitale ad essa riservato e inscindibile di NewCo, per un importo di Euro 39,4 milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo;
- (iv) la sottoscrizione in denaro, da parte del Dottor Cristiano Musi, attuale amministratore delegato di Landi Renzo (“**Cristiano Musi**”), di un aumento di capitale a lui riservato e inscindibile di NewCo, per un importo di Euro 300.000, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo, con contestuale emissione, da parte di NewCo, di azioni di categoria speciale incorporanti taluni diritti particolari.

L’Accordo di Investimento prevede che, alla data del *closing* dell’Operazione, sempre subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (la “**Data di Esecuzione**”), i Soci Landi e IEH sottoscrivano il patto parasociale, nel testo allegato all’Accordo di Investimento, che regolerà i rapporti tra tali parti all’esito del perfezionamento dell’Operazione e che conterrà disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF (il “**Patto Parasociale**”).

L’Accordo di Investimento contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, comma 1, del TUF, di cui viene data contestuale separata pubblicità ai sensi dell’art. 122 del TUF, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione.

Si rende altresì noto che, sempre in data 28 aprile 2022, i Soci Landi, IEH e Cristiano Musi hanno sottoscritto l’accordo di investimento che disciplina i termini e le condizioni dell’investimento di Cristiano Musi in NewCo da realizzarsi attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al punto (iv) che precede, nonché la disciplina delle azioni di categoria speciale emesse a valere sul medesimo (le “**Azioni Speciali**”), e che contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui viene data contestuale separata

pubblicità ai sensi dell'art. 122 del TUF, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione (l'“**Accordo di Investimento Azioni Speciali**”).

In esecuzione di quanto previsto nell'Accordo di Investimento, (i) in data 13 giugno 2022 i Soci Landi hanno costituito NewCo nella forma di società per azioni, con azioni prive di valore nominale, e capitale sociale pari a Euro 50.000,00, e denominata GBD Green by definition S.p.A.; successivamente (ii) in data 30 giugno 2022, i Soci Landi hanno perfezionato il Conferimento in Natura, conferendo in NewCo, rispettivamente, la Partecipazione Girefin e la Partecipazione Gireimm, complessivamente rappresentative del 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo (la “Partecipazione di Controllo”), e (iii) in pari data NewCo ha aderito all'Accordo di Investimento Azioni Speciali con effetto dalla medesima data, divenendone “Parte” a tutti gli effetti a decorrere dal 30 giugno 2022.

Per effetto delle operazioni testé descritte, NewCo – che alla data odierna è partecipata interamente dai Soci Landi – detiene ora il controllo di Landi Renzo, con una partecipazione rappresentativa del 59,1068% del relativo capitale sociale.

Di seguito si riportano le principali disposizioni del Patto Parasociale che sarà sottoscritto alla Data di Esecuzione, di cui i Soci Landi e IEH hanno concordato termini e condizioni.

1. Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni

- NewCo, società per azioni che sarà **è stata** costituita dai Soci Landi **in data 13 giugno 22** e il cui capitale **alla data odierna è** ~~sarà inizialmente~~ interamente detenuto dai Soci Landi. Alla Data di Esecuzione, al perfezionamento dell'Operazione, le azioni rappresentative del capitale sociale di NewCo saranno ripartite nelle percentuali di seguito indicate:
 - i Soci Landi deterranno una partecipazione rappresentativa, almeno, del 51% del capitale sociale di NewCo;
 - IEH deterrà una partecipazione rappresentativa di non più del 49% del capitale sociale di NewCo;
 - Cristiano Musi deterrà una partecipazione rappresentativa di circa lo 0,3% del capitale sociale di NewCo
- Landi Renzo S.p.A. società per azioni, con sede legale in Cavriago Frazione Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358, con capitale sociale di Euro 11.250.000, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 112.500.000 azioni ordinarie, quotate nel segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la quale rileva ai sensi delle presenti Informazioni Essenziali in considerazione del fatto che, ad esito dell'Operazione, NewCo ne deterrà il controllo di fatto e di diritto.

Si precisa che, alla data odierna, **(i) i Soci Landi detengono l'intero capitale sociale di NewCo e (ii) NewCo controllano** Landi Renzo ai sensi dell'art. 93 del TUF. ~~e che, a~~ **Ad** esito dell'Operazione, i Soci Landi manterranno il controllo esclusivo, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, **manterrà** ~~deterrà~~ il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincoleranno tutte le azioni di NewCo che saranno tempo per tempo detenute dai Soci Landi e da IEH, indipendentemente dalle modalità e dal tempo in cui siano state acquisite e, dunque, anche nel caso in cui siano acquisite successivamente alla Data di Esecuzione.

4. Soggetti aderenti alle pattuizioni

Il Patto Parasociale verrà stipulato dalle seguenti società (le “Parti”):

- **Girefin S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA: 00742200355.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin è titolare di n. ~~61.495.130~~ **11.791.366** azioni ordinarie **NewCo**, rappresentative di circa il ~~54,662%~~ **92,481%** del capitale sociale **e dei diritti di voto di Landi Renzo NewCo**, corrispondenti ad attuali n. ~~122.990.260~~ diritti di voto pari al ~~68,709%~~ dei diritti di voto.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin non detiene, direttamente, azioni Landi Renzo.

- **Gireimm S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Larga n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 05733380967.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm è titolare di n. ~~5.000.000~~ **958.634** azioni ordinarie **NewCo**, rappresentative di circa il ~~4,444%~~ **7,519%** del capitale sociale **e dei diritti di voto di NewCo**. ~~Landi Renzo, corrispondenti ad attuali n. 10.000.000~~ diritti di voto pari al ~~5,587%~~ dei diritti di voto.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm non detiene, direttamente, azioni Landi Renzo.

- **Itaca Equity Holding S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 11389300960.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH non detiene azioni di Landi Renzo.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, i Soci Landi, congiuntamente, esercitano attualmente, **tramite NewCo**, il controllo di fatto e di diritto su Landi Renzo, in quanto **NewCo risulta complessivamente titolare titolare**, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 66.495.130 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,106% del corrente capitale sociale di Landi Renzo e a 132.990.260 diritti di voto, pari al 74,296% dei diritti di voto.

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo di Landi Renzo: **i Soci Landi mantengono e manterranno**, anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione, ~~i Soci Landi manterranno~~ il controllo solitario, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, **detiene e manterrà** ~~deterrà~~ il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

6. Contenuto delle pattuizioni

6.1. Governance di NewCo

Composizione del Consiglio di Amministrazione di NewCo

Il Consiglio di Amministrazione di NewCo sarà composto da 5 membri che saranno nominati come segue:

- (i) 3 membri, nominati su designazione dei Soci Landi;
- (ii) 2 membri, nominati su designazione di IEH.

Il Consiglio di Amministrazione NewCo resterà in carica per periodi di 3 esercizi ciascuno e i consiglieri potranno essere rieletti.

Composizione del Collegio Sindacale di NewCo

Il Collegio Sindacale NewCo sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, che saranno nominati come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente, nominati su designazione dei Soci Landi;
- (ii) 1 sindaco effettivo, che ricoprirà la carica di Presidente del collegio sindacale e 1 sindaco supplente, saranno nominati su designazione di IEH.

Società di revisione di NewCo

L'attività di revisione legale dei conti di NewCo sarà affidata a una primaria società di revisione nominata dall'Assemblea di NewCo su proposta motivata del Collegio Sindacale di NewCo con le maggioranze previste dalla legge.

Maggioranze Qualificate

- Assemblea: le deliberazioni sulle seguenti materie dovranno essere approvate anche con il voto favorevole di IEH: (i) modifiche dell'oggetto sociale di NewCo; (ii) introduzione, eliminazione o modificazione di vincoli statuari alla circolazione delle azioni NewCo; (iii) modifica delle clausole statutarie di NewCo relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea di NewCo e del Consiglio di Amministrazione di NewCo; (iv) modifica delle clausole statutarie relative alla nomina degli organi sociali e alla *corporate governance* di NewCo; (v) aumenti o riduzioni del capitale sociale di NewCo (ivi inclusi quelli derivanti dalla conversione di titoli obbligazionari o strumenti finanziari) con esclusione o limitazione del diritto di opzione o, anche ove non vi sia l'esclusione di tale diritto, se eseguiti non osservando i criteri di determinazione del prezzo di emissione di cui all'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, diversi – in ogni caso – dagli aumenti di capitale obbligatori previsti dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, nei limiti della ricostituzione del capitale sociale esistente prima della perdita; (vi) operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento ovvero messa in liquidazione volontaria di NewCo; e (vii) emissione di strumenti finanziari di NewCo (le “**Materie Assembleari Rilevanti**”).
- Consiglio di Amministrazione: le seguenti materie, di competenza esclusiva non delegabile del Consiglio di Amministrazione di NewCo, dovranno essere approvate anche con il voto favorevole di entrambi gli amministratori designati da IEH: (i) operazioni straordinarie aventi ad oggetto il capitale sociale di NewCo quali, in via esemplificativa e non esaustiva, fusioni, scissioni, aumenti di capitale, trasformazioni, scioglimento ovvero messa in liquidazione volontaria di NewCo; (ii) acquisizione o cessione di partecipazioni (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, azioni, quote, *warrant*, opzioni su azioni o quote, obbligazioni convertibili in azioni, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o meno) in altre società o entità di altro genere, nonché acquisizione, cessione o affitto di aziende, di rami di aziende e costituzione di *joint venture*; (iii) cessione, conferimento o scambio da parte di NewCo di azioni Landi Renzo, operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto le azioni Landi Renzo ovvero altre operazioni sul capitale sociale di Landi Renzo nella misura in cui abbiano un

valore eccedente Euro 500.000 per anno; (iv) offerte pubbliche di acquisto su azioni Landi Renzo; (v) ogni proposta o decisione di assunzione di finanziamenti, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari superiori a Euro 100.000 per singolo contratto o che comportino un indebitamento complessivo di NewCo superiore a Euro 500.000 per tutta la durata del Patto Parasociale; (vi) concessione di finanziamenti o di altri strumenti finanziari verso la società controllante o controllata superiori a Euro 100.000 per singolo contratto o che comportino un indebitamento complessivo da parte dei soggetti finanziati nei confronti di NewCo superiore a Euro 500.000 per tutta la durata del Patto Parasociale; e (vii) espressione del voto di NewCo nell'Assemblea di Landi Renzo su deliberazioni assembleari riguardanti azioni strategiche volte a mutare la visione strategica di medio lungo periodo di Landi Renzo (le “**Materie Consiliari Rilevanti**”).

Stallo decisionale:

Nel caso in cui una Materia Consiliare Rilevante e/o una Materia Assembleare Rilevante, sia sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di NewCo e/o dell'Assemblea di NewCo, a seconda dei casi, in 3 adunanze consecutive e, in ciascuna adunanza, non consti il consenso dei 2 amministratori designati da IEH o dell'azionista IEH, e, quindi, il Consiglio di Amministrazione di NewCo e/o l'Assemblea di NewCo non sia in grado di deliberare sulla relativa materia a causa del mancato raggiungimento del necessario *quorum*, si considererà verificato uno stallo decisionale (lo “**Stallo Decisionale**”).

In qualsiasi momento e a prescindere dal decorso del Periodo di Lock-up, in caso di Stallo Decisionale sia i Soci Landi sia IEH potranno chiedere, a loro discrezione:

- (i) la liquidazione di NewCo con distribuzione e/o assegnazione (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e comunque seguendo forme tecniche più corrette anche nell'ottica di una efficienza fiscale) di azioni Landi Renzo in proporzione alle azioni NewCo di titolarità di ognuno di essi (restando inteso che le Parti daranno incarico al liquidatore di eseguire l'attività di liquidazione nel più breve tempo possibile);
- (ii) che NewCo acquisti dai Soci Landi o da IEH, a seconda del caso, tutte o parte delle azioni NewCo dagli stessi detenute in quel momento mediante permuta con azioni Landi Renzo detenute da NewCo; e
- (iii) di esercitare il diritto di recesso da NewCo ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile mediante assegnazione di azioni Landi Renzo.

In tali suddette ipotesi, ciascuna delle Parti avrà, tra l'altro, il diritto di procedere (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili), contestualmente alla distribuzione e/o assegnazione di azioni Landi Renzo e/o alla permuta tra azioni NewCo e azioni Landi Renzo, alla copertura – con modalità tecniche da stabilire di volta in volta – della quota del debito finanziario residuo di NewCo eventualmente contratto, corrispondente alla partecipazione in NewCo dei Soci Landi o di IEH, a seconda del caso, al momento della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta, con la precisazione che in tutti i casi le azioni Landi Renzo dovranno essere valutate ai fini della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta sulla base del prezzo di mercato delle azioni Landi Renzo ad una data prossima al momento dell'assegnazione e/o distribuzione e/o permuta.

Le anzidette previsioni si applicheranno anche nelle seguenti ipotesi, a prescindere dal decorso del Periodo di Lock-Up e fatti salvi diversi accordi tra le Parti:

- (i) *delisting* di Landi Renzo;
- (ii) mancato rinnovo per 1 mandato del Dottor Stefano Landi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di NewCo e/o di Landi Renzo e di Cristiano Musi in qualità di amministratore delegato di Landi Renzo, ad esclusione, in entrambi i casi, delle ipotesi in cui il mancato rinnovo dipenda da revoca per giusta causa, dimissioni volontarie senza giusta causa, decesso, l'impossibilità, per motivi di salute di poter rivestire la carica per un periodo prolungato e continuativo superiore a 6

mesi o qualora, nel caso del Dottor Stefano Landi, la carica diventi incompatibile ai sensi della normativa applicabile con una carica elettiva pubblica;

- (iii) mancata nomina dei soggetti designati da IEH quali amministratori di NewCo e/o di Landi Renzo;
- (iv) trasferimento da parte dei Soci Landi di una partecipazione in NewCo superiore al 5% del capitale sociale (a prescindere dai diritti di voto) o comunque tale per cui i Soci Landi non esercitino più il controllo di NewCo.

Alla scadenza del Patto Parasociale e nel caso di mancato rinnovo dello stesso dopo il primo periodo di 3 anni, i Soci Landi e IEH potranno chiedere, a loro discrezione:

- (i) la liquidazione di NewCo con distribuzione e/o assegnazione (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e comunque seguendo forme tecniche più corrette anche nell'ottica di una efficienza fiscale) di azioni Landi Renzo in proporzione alle azioni NewCo di titolarità di ognuno di essi (restando inteso che le Parti daranno incarico al liquidatore di eseguire l'attività di liquidazione nel più breve tempo possibile);
- (ii) che NewCo acquisti dai Soci Landi o da IEH, a seconda del caso, tutte o parte delle azioni NewCo dagli stessi detenute in quel momento mediante permuta con azioni Landi Renzo detenute da NewCo; e
- (iii) di esercitare il diritto di recesso da NewCo ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile mediante assegnazione di azioni Landi Renzo.

Anche in tale ipotesi le Parti avranno, tra l'altro, il diritto di procedere (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili), contestualmente alla distribuzione e/o assegnazione di azioni Landi Renzo e/o alla permuta tra azioni NewCo e azioni Landi Renzo, alla copertura – con modalità tecniche da stabilire di volta in volta – della quota del debito finanziario residuo di NewCo eventualmente contratto, corrispondente alla partecipazione in NewCo dei Soci Landi o di IEH, a seconda del caso, al momento della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta, con la precisazione che in tutti i casi le azioni Landi Renzo dovranno essere valutate ai fini della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta sulla base del prezzo di mercato delle azioni Landi Renzo ad una data prossima al momento dell'assegnazione e/o distribuzione e/o permuta.

6.2. Governance di Landi Renzo

Composizione del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo sarà composto da 9 membri e tra gli amministratori eletti fra i candidati indicati nella lista presentata da NewCo saranno compresi 2 candidati designati da IEH (senza vincoli di genere), di cui uno assumerà la carica di vice-presidente di Landi Renzo.

Composizione del Collegio Sindacale di Landi Renzo

Tra i sindaci effettivi di Landi Renzo eletti fra i candidati indicati nella lista presentata NewCo sarà compreso 1 candidato designato da IEH che, qualora non vengano presentate liste di minoranza, assumerà la carica di presidente del Collegio Sindacale Landi Renzo.

Società di revisione di Landi Renzo

L'attività di revisione legale dei conti di Landi Renzo sarà affidata a una primaria società di revisione nominata dall'Assemblea Landi Renzo su proposta motivata del Collegio Sindacale Landi Renzo con le maggioranze previste dalla legge.

Comitato Strategico

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo istituirà un comitato strategico, anche di natura non necessariamente endo-consiliare, composto da 5 membri di cui 2 membri nominati tra i consiglieri di amministrazione di Landi Renzo indicati da IEH nella lista presentata da NewCo per l'elezione del Consiglio

di Amministrazione di Landi Renzo.

6.3. Trasferimenti

Lock-up

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla Data di Esecuzione (il “**Periodo di Lock-Up**”) i soci di NewCo non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni NewCo, fatte salve talune ipotesi di trasferimenti consentiti (i “**Trasferimenti Consentiti**”) che includono, tra l’altro, i trasferimenti tra le Parti e i trasferimenti eseguiti delle Parti in favore di proprie controllanti, controllate o società sottoposte a comune controllo e, per i soli Soci Landi, i trasferimenti in favore di membri della famiglia Landi, delle loro controllanti o controllate o società sottoposte a comune controllo.

Diritto di Prelazione

Decorso il Periodo di Lock-Up, sarà riconosciuto ai Soci Landi e a IEH un diritto di prelazione esercitabile in caso di trasferimenti, anche parziali, di azioni NewCo.

Diritto di Covendita

È previsto il diritto di co-vendita dei soci di NewCo esercitabile qualora, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, uno o più soci di NewCo intendano trasferire, in un’unica soluzione o anche in più soluzioni, ad un terzo che non sia un socio di NewCo le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale di NewCo (o, per quanto attiene ai titolari di Azioni Speciali, anche nel caso in cui i Soci Landi e/o IEH intendano trasferire una qualsivoglia quota in NewCo)

Lo statuto di NewCo che entrerà in vigore alla Data di Esecuzione – e che rifletterà, nella misura massima possibile, le pattuizioni previste nel Patto Parasociale (lo “**Statuto NewCo**”) – prevedrà, in favore dei soli titolari di Azioni Speciali, un ulteriore diritto di co-vendita ai sensi del quale, qualora, in qualsiasi momento (anche prima della scadenza del Periodo di Lock-up) e nel contesto del Trasferimento Consentito tra Soci Landi e IEH, IEH intenda trasferire, in un’unica soluzione o anche in più soluzioni, ad uno o più Soci Landi le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 70% della propria partecipazione in NewCo, ciascun titolare di Azioni Speciali avrà il diritto di unirsi alla vendita con una porzione delle proprie Azioni Speciali nella medesima percentuale delle azioni di titolarità di IEH trasferite ai Soci Landi e alle stesse condizioni pattuite con il terzo cessionario.

Diritto di Trascinamento

Lo Statuto NewCo prevedrà, inoltre, il diritto di trascinamento esercitabile dai Soci Landi e IEH sulle Azioni Speciali.

7. Durata

Il Patto Parasociale sarà valido ed efficace a partire dalla Data di Esecuzione e sino al terzo anniversario di tale data. Alla scadenza di detto termine, il Patto Parasociale sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 2 anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna Parte pervenuta per iscritto alle altre Parti con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla relativa scadenza. Fatte salve le ulteriori previsioni del Patto Parasociale, il Patto Parasociale cesserà di avere validità ed efficacia qualora IEH cessi di detenere azioni NewCo e/o entrambi i Soci Landi cessino di detenere azioni NewCo anche a seguito dell’esercizio delle facoltà previste al paragrafo “*Stallo*” che precede.

8. Deposito delle pattuizioni

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono **state** depositate nei termini di legge presso il

Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 3 maggio 2022.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale

Le Informazioni Essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. degli artt. 130 e 131 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Landi Renzo www.landirenzogroup.com.

6 luglio 2022